



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n. 11

Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048

e-mail: barge@comune.barge.cn.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o su donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.

Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromagnetici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n.713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 2

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Per esercitare una delle attività di cui all'articolo 1 occorre l'autorizzazione rilasciata sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'articolo 6 del presente regolamento e previa autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati.

Articolo 3

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di autorizzazione va presentata su competente carta bollata e deve contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentate legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
2. precisa ubicazione del locale d'esercizio;
3. planimetria su scala 1:100 dei locali;
4. l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare;
5. la qualifica professionale posseduta per l'esercizio dell'attività;

6. l'iscrizione o, in alternativa, di aver presentato istanza di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Alla domanda va allegato:

- a) certificato dell'autorità sanitaria che attesti l'idoneità igienica dei locali;

Articolo 4

ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- 1) al compimento della maggiore età del richiedente;
- 2) all'accertamento della qualificazione professionale;
- 3) al possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
- 4) alla regolare costituzione della società;
- 5) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria;
- 6) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terreno, risultante da attestazione dell'Ufficio Tecnico comunale ovvero di un tecnico iscritto all'Albo professionale;
- 7) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione dell'ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 5

UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI DISTANZA

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino della stessa categoria già autorizzato è stabilito in:

- a) metri 380 per insediamento delle nuove attività;
- b) metri 100 per i trasferimenti degli esercizi esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento (ovvero per trasferimento dovuto a subingresso).

La distanza di cui alla lettera b) può essere ridotta nei casi di trasferimento dovuto a cause di forza maggiore (esempio sfratto legale, calamità naturali, manutenzione fabbricati ecc...).

Le distanze di cui ai punti a) e b) s'intendono misurate per il corso più breve del pedone nel rispetto della normativa di cui al codice della strada, e comunque mai in linea d'aria.

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di cui trattasi, dovranno essere a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere posti in piani superiori purchè sia assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell' esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'articolo 2.

Articolo 6

COMMISSIONE COMUNALE

È istituita nel Comune una commissione consultiva così composta:

- 1) Sindaco o un suo delegato – Presidente;

- 2) tre rappresentanti della categoria artigianale;
- 3) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- 4) dal comandante dei vigili urbani;
- 5) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

La designazione dei componenti da parte delle associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Spetta alla Commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio e comunque di presentare proposte di modifiche al regolamento e fornire direttive interessanti la categoria.

Pareri e proposte della Commissione non sono vincolanti.

Articolo 7

AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE, LOCAZIONE, ECC. DEI LOCALI DI ESERCIZIO

La licenza od autorizzazione è strettamente personale per cui, in caso di cessione, vendita, locazione od altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 8.8.1985, n. 443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, cosicché con il presente regolamento gli eredi del titolare della autorizzazione, possono continuare l'attività per i periodi suddetti.

Articolo 7 BIS

AFFITTO DI POLTRONA/CABINA

I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali.

Articolo 8

TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO E SUBINGRESSO

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 6.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista.

Articolo 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO O DI SUBINGRESSO

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'articolo 3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitarie e tecnica.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

Articolo 10

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Articolo 11

IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a – l'altezza dei locali non deve essere inferiore a mt. 2,70;
 - b - la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'ASL competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156, art. 10);
 - c – in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
- 2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una rapida e facile pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greIFICATE e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.
- 3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990 n. 46.
- 4) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.
- 5) Nei locali di lavoro, i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente, vanno installati su

parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 6) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n. 303 art. 18).

- 7) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta, può essere ritenuto necessario un apposito locale dove posizionare tali contenitori.

- 8) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

- 9) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

- 10) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a – l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b – il personale deve osservare costantemente le più scrupolose forme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c – prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d – nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e – per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f – le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite;

- g – tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
 - h – gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i – in caso di puntura o di taglio accidentale, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - l – dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - m – le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - n – per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - o – le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - p – i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - q – il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt./sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - r – durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - s – gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica, il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. Per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
 - t – gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- 11) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza

della ASL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

- 12) Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n. 977.
- 13) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista devono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 – 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Articolo 12

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si unifichi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi, il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 13

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 11, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali, si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;

b) - impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o di altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedali e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 11 punti 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13) devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 14

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

Articolo 15

TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI GIA' ADIBITI A ESERCIZIO

Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere e di parrucchiere ed estetista non risponda alle condizioni igienico sanitarie di cui all'articolo 2, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dal Sanitario competente, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà all'impresa un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 giorni, per la esecuzione dei lavori o la provvista delle forniture prescritte.

Articolo 16

OBBLIGO TRASFERIMENTO ESERCIZIO IN LOCALI IDONEI – TERMINE

Qualora il locale precedentemente adibito ad esercizio sia riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione in ordine ai requisiti igienico – sanitari il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, non superiore a sei mesi dalla data di accertamento di inidoneità dei locali, debitamente notificato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione secondo le consuetudini locali.

Articolo 17

DIFFIDA CHIUSURA NEGOZIO PER INADEMPIENZA AGLI ARTICOLI 15, 16.

Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T.U. di Pubblica Sicurezza 19 giugno 1931, n. 773.

Articolo 18

CESSIONE DELL'AZIENDA

In caso di cessione dell'azienda, l'autorizzazione s'intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 9.

Articolo 19

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e estetista, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni di cui gli articoli da 11 e 20 compreso.

Articolo 20

TARIFFE

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

Articolo 21

ORARIO

I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

Articolo 22

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate secondo le disposizioni legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 23

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'acquisizione del parere obbligatorio da parte dei competenti organi e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi del testo definitivo approvato.